



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI ed aggiornamento del Regolamento in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (COVEVAR) secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) stabilito da ARERA (PEF MTR ARERA).

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **diciotto**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi FERRARIS (Sindaco)	X	
2	Roberto FERRAROTTI	X	
3	Giovanni VARALDA	X	
4	Denis BERGAMASCO	X	
5	Giovanni DELLAROLE	X	
6	Giuseppe CELORIA	X	
7	Enrico SIVIERI	X	
8	Marcello CHIAVARO		X
9	Manuela DELLAROLE (surrogata da DONISOTTI Giancarlo)		X
10	Marilena DELLAROLE	X	
11	Renato GRANERIS	X	
	TOTALI	9	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **Stefano SCAGLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. **Roberto FERRAROTTI**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI :

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 20.05.2020 ;

VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, così come predisposto dal COVEVAR e comunicato all'Ente intestato, che viene costituisce oggetto di esame ed approvazione con la presente deliberazione dal Consiglio Comunale ;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della L.147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L.147/2013;

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 04.12.2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della L.147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 della richiamata L.147/2013;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L.147/2013;

VISTO lo studio effettuato dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

EVIDENZIATO che, sulla base dell'elaborazione effettuata dal Servizio Tributi :

- nel PEF 2021, rispetto a quello 2019 sul quale erano state conteggiate le tariffe 2019 e 2020, è variata l'incidenza tra i costi fissi ed i costi variabili;
- per il PEF 2021, la parte fissa ammonta a € **47.566,00** , mentre quella variabile ammonta a € **138.368,00** ;
- la tariffa è composta da € **0,41/mq** per la quota fissa e € **1,39/persona** per la quota variabile ;
- occorre adeguare l'attuale Regolamento sulla TARI alle disposizioni contenute nel PEF 2021 ;

ATTESO che il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;

RICHIAMATE:

- la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;
- le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013"* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard *"... possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti ..."* senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

PRECISATO che l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ;
- il D.M. Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021;
- il D.L. 56/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, il decreto-legge 56/2021, recante *"disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, ha disposto (Art. 3, rubricato, Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali) la proroga al 31 maggio 2021 dei termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTI :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 446/1997 ;
- la L. 147/2013 e ss.mm.ii. ;
- il D.P.R. 158/99 ;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 ;
- le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013"* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 ;

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott. Stefano SCAGLIA

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano SCAGLIA

Relazione sul punto : l'Assessore al Bilancio, il quale spiega ai presenti che per il 2021 andrà a regime il nuovo metodo di calcolo per la tariffe TARI. Per il 2020 si sono usati i valori del 2019 a causa della pandemia. Con la presente deliberazione occorre effettuare l'adeguamento delle tariffe. Attualmente a Desana ci sono 591 utenze, di cui 549 domestiche e 42 non domestiche. Il costo del servizio è percentualmente ripartito in 81% a carico delle utenze domestiche e 19% a carico delle utenze non domestiche. Nel nostro caso, in teoria vi sarebbe un'entrata di 150.000 euro per le utenze domestiche e 35.000 per le utenze non domestiche, per un totale di 185.000 euro, che però sono stati ridotti a 170.000 euro a causa del limite di aumento previsto nel nuovo metodo di calcolo MTR elaborato da ARERA. Venendo al regolamento, occorre fare alcuni aggiustamenti per fissare le scadenze e per indicare date

precise per pagamenti. Va comunque detto che il blocco delle riscossioni coattive renderà difficoltosa la fase di incasso. Terminata l'esposizione dell'Assessore al Bilancio, il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che ve ne sono, lascia la parola agli interessati affinché possano esprimere liberamente il loro pensiero.

Interventi : Interviene il consigliere GRANERIS, il quale dichiara di essere sempre stato contrario alle modalità di calcolo della TARI, dal momento che si paga circa il 70% in più rispetto a circa 15 anni fa. Eccepisce poi che il gestore farebbe pagare chiunque pur di incassare. Risponde il Sindaco che il problema deriva fondamentalmente dall'evasione fiscale e dalla raccolta differenziata fatta in maniera errata. L'Assessore al bilancio precisa che non sa come faranno a calcolare la riduzione della tariffa per quelli che usciranno dal COVEVAR. La situazione è complicata ed il blocco dell'esecuzione coattiva costituisce un problema di non facile soluzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente.

Con voti resi per alzata di mano dall'unanimità dei presenti Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (DONISOTTI, DELLAROLE, GRANERIS) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

- DI APPROVARE quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) 2021, così come trasmesso dal COVEVAR, che deve intendersi qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- DI DETERMINARE di determinare per l'anno 2021 la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, come dettagliato nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- DI DETERMINARE, per l'anno 2021, le tariffe indicate nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- DI ADEGUARE l'attuale Regolamento sulla TARI alle disposizioni contenute nel PEF 2021 ;
- DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è riscosso direttamente dal Comune intestato ;
- DI PREVEDERE che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

- DI FORMULARE al Responsabile del Servizio Tributi idoneo atto di indirizzo affinché ponga in essere tutti gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione ;
- DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

Successivamente il Consiglio comunale, all'unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (DONISOTTI, DELLAROLE, GRANERIS) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. Roberto FERRAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N._____Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI
